


PERCORSI DI FORMAZIONE E CONOSCENZA CONTRO MAFIA E CORRUZIONE



L'esecuzione dell'opera pubblica

Bergamo, 9 maggio 2019



- Il Responsabile del Procedimento (art. 31 e altri)
- Il Direttore dei Lavori (Art. 101)
- Il Subappalto (Art. 105)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il RUP è nominato con **atto formale** del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporta modifiche alla stessa.

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è **obbligatorio e non può essere rifiutato.**

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

- b)** cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, **il controllo sui livelli di prestazione**, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c)** cura il **corretto e razionale svolgimento** delle procedure;
- d)** **segnala** eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

- e) **accerta** la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per **l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo** di sua competenza e **sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;**

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un **accordo di programma**, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

- h)** propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i)** **verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.**

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura **il RUP deve essere un tecnico;** ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi **incarichi a supporto dell'intera procedura** o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, **direzione dell'esecuzione**, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta

La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può istituire una **struttura stabile a supporto dei RUP**, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.

Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza **attività formativa specifica** per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i **compiti di supporto all'attività del RUP** possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice.....

.... ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'[articolo 24, comma 4](#), assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

Agli affidatari dei **servizi di supporto** di cui al presente comma si applicano le disposizioni di **incompatibilità** di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di **partenariato pubblico-privato**, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti **per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti...** Cessate le cause della sospensione, **il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione** e indica il nuovo termine contrattuale

La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è **diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.**

Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e **accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per il **coordinamento**, la **direzione** ed il **controllo tecnico-contabile** dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più **direttori operativi** e da **ispettori** di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al **controllo tecnico, contabile e amministrativo** dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in **conformità al progetto e al contratto.**

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed **interloquisce in via esclusiva con l'esecutore** in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità **dell'accettazione dei materiali**, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del **subappaltatore** della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del **programma di manutenzione**, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, **dell'inosservanza**, da parte dell'esecutore, **dell'[articolo 105](#)**;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla **sicurezza**.
(altrimenti un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle)

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei **calcoli delle strutture**;
- b) **programmare e coordinare** le attività **dell'ispettore** dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del **cronoprogramma** generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad **eliminare difetti progettuali o esecutivi**;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate **azioni correttive**;

- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di **collaudo**;
- g) esaminare e approvare il **programma delle prove di collaudo** e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di **lavorazioni specialistiche**

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle **forniture di materiali** per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal **controllo di qualità** o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- c) il controllo sulla attività dei **subappaltatori**;
- d) il controllo sulla **regolare esecuzione** dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle **prove di laboratorio**;

- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione **degli atti contabili** e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il cantiere e la sua popolazione

**Appaltatore, subappaltatori, cottimisti,
subfornitori.**

Costituisce subappalto qualunque tipo di contratto che intercorre tra l'appaltatore e un terzo, in virtù del quale **talune delle prestazioni appaltate non sono eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione**, bensì mediante soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con la cosiddetta disciplina antimafia

(CdS 518 / 2006)

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore **affida a terzi l'esecuzione** di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

D. Lgs. 163 / 2006

Ai fini del presente articolo è **considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera**, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

D. Lgs. 50 / 2016

Costituisce comunque **subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera**. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

D.Lgs 56 / 2016

Costituisce, comunque, **subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera**, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

D. Lgs. 50 / 2016

Costituisce comunque **subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera**. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

D.Lgs 56 / 2016

Costituisce, comunque, **subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera**, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

D. Lgs. 163 / 2006

Ai fini del presente articolo è **considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera**, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'[articolo 118, comma 11, del codice](#), sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

(Art. 170, c5, DPR 207)

Il **cottimo** di cui all'[articolo 118 del codice](#) consiste nell'**affidamento della sola lavorazione** relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari **in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto**, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

(Art. 170, c6, dpr 207)

Affinché si possa parlare di fornitura con posa in opera è necessario che vi sia effettivamente una prevalenza della **fornitura** della materia (vendita) rispetto alla prestazione relativa al **lavoro** (appalto d'opera) e tale prevalenza deve essere valutata in termini funzionali

(AVCP Atto di regolazione 5/2011)

Il contratto è caratterizzato da una prestazione principale (il noleggio del macchinario) e una accessoria (attività del soggetto).

(TAR Lazio 10059/2008)

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto **non può formare oggetto di ulteriore subappalto**

(Art.105, c19 dlgs 50/2016)

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione della stazione appaltante** purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

(comma 4)

L'affidatario **deposita il contratto di subappalto** presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione.

(comma 7)

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia **in termini prestazionali che economici.**

(comma 7)

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo.

(comma 18)

- La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro **trenta giorni** dalla relativa richiesta
- Tale termine può essere **prorogato una sola volta**, ove ricorrano giustificati motivi
- Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende **concessa**

(comma 18)

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono **ridotti della metà**

(comma 18)

In definitiva, per effetto dell'innovazione introdotta dal legislatore, l'unica interpretazione logica della norma in questione porta a ritenere – oltre ogni ragionevole dubbio – che **devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all'abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante**

(Delibera AVCP n. 6 / 2003)

Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l'importo, è soggetto ad autorizzazione;
l'importo, nel sistema vigente, rileva infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri)

(CdS 5906/2007)

la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall'importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché **esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi** (cfr. Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6).

(CdS 5906/2007)

È assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una **serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito**, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione

(Delibera Autorità n. 35/2008)

deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che
nella sostanza, al fine di **aggirare il divieto
legislativo**, miri a raggiungere lo stesso risultato
che si realizza con il subappalto o con il cottimo,
ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori
oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della
stazione appaltante

(Delibera Autorità n. 35/2008)

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno **(e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.)**

(Art. 21 Legge 646/1982)

Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

E' data all'amministrazione appaltante la **facolta' di chiedere la risoluzione del contratto.**

(Art. 21 Legge 646/1982)

Il subappalto non autorizzato **deve considerarsi nullo** ai sensi dell'art. 1418 cc per contrarietà a norme imperative. Esso quindi non può costituire titolo su cui fondare una richiesta di pagamento per le prestazioni in base a esso eseguite

(Cass. Civ. 11131/2003)

Il subappalto non autorizzato costituisce grave inadempimento dell'appaltatore che legittima di per sé la **risoluzione del contratto**

(TAR Campania 2026/2010)

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (è considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere (art. 105, c4, DLgs 50/2016)

Terna subappaltatori

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, **indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, **per tutti i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

(Art.105, c2 dlgs 50/2016)

Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.

(Art. 170, c3, dpr 207)

- . Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di **targa** e il **nominativo** del proprietario degli automezzi medesimi.

(Art. 4 – Legge 136/2010)

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, **gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese ... a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici** devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche

(Art. 3, c1, legge 136/2010)

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

(Art. 3, c9, legge 136/2010)

Pagamenti diretti

La stazione appaltante corrisponde direttamente al **subappaltatore**, al **cottimista**, al **prestatore di servizi** ed al **fornitore di beni o lavori**, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

(Art. 105, c14, dlgs 50/2016)

Piccola e media impresa

- Media impresa = ha meno di 250 dipendenti e 50milioni di fatturato
- Piccola impresa = ha meno 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato

La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di **forniture con posa in opera** le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture”

(Legge 180/2011, art. 15, c1)

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con **ribasso non superiore al venti per cento** nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto. L'affidatario corrisponde i costi **della sicurezza e della sicurezza**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici **senza alcun ribasso.**

(Art. 105, c14, dlgs 50/2016)

la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

(Art. 105, c14, dlgs 50/2016)

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della **documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti**

(Art. 148, c4, dpr 207)

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (**“senza vincolo di subordinazione”** cc 2222);
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

(Art. 105, c3, dlgs 50/2016)

Lavoratori autonomi

lavori autonomi sono da considerarsi consulenze professionali ed intellettuali, e non attività di fornitura e posa riconducibili ad attività di impresa

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'[articolo 118, comma 3, del codice](#), qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la **contestazione della regolarità dei lavori** eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia **accertato dal direttore dei lavori.....**

(Art. 170, c7, dpr 207)

.....la stazione appaltante **sospende i pagamenti** in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Il mancato pagamento dei subappaltatori “puo' concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non e' frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta **un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto**

(AVCP determinazione 7/2004)

**A volte ho più rispetto dei casalesi che dei
colletti bianchi, quelli che maneggiano i soldi
più sporchi ma si comportano come se avessero
sempre le mani pulite**

Raffaele Cantone, "il male italiano", 2015